

A firma del cattedratico Lucio Susmel, sul fascicolo scorso abbiamo pubblicato l'approccio scientifico alle aree ecologiche protette. Facciamo adesso seguire un'intervista esclusiva col medesimo Professore sul Parco Naturale dell'Arcipelago Toscano. Ideato a tutto campo e ridotto a macchie (o brandelli?) di leopardo dopo convulse trattative, portate avanti con livoroso malanimo pregiudiziale.

Talché, al momento di andare in tipografia, non sappiamo per certo se la ventilata esclusione dell'Elba - asserita tra furori polemici - è da ritenere o meno la soluzione definitiva del pastrocchio.

ELBA, parco o ... parcheggio?

di Lucio Susmel

Da qualche anno si fa un gran parlare del Parco dell'Arcipelago Toscano con accenti diversi e spesso discordanti. So che a lei, come ecologo, il tema delle aree protette è familiare. Per informare i nostri lettori, ci può dare un'idea di che cosa sarebbe questo parco?

Mi ci proverò, anche se non è facile in poche parole.

Conviene comunque premettere che il "Parco Nazionale Terrestre e Marino dell'Arcipelago Toscano" dovrebbe nascere e operare secondo la legge quadro n. 394 del 1991, che disciplina la materia delle aree protette inducendo innovazioni di notevole portata non soltanto rispetto alle vecchie normative dei Parchi storici di prima della guerra, ma anche rispetto a più recenti esperienze regionali. La legge immette infatti l'idea della conservazione in un discorso più ampio nel quale la natura è riconosciuta un patrimonio da tutelare sia per l'utilità che reca all'uomo, sia come un bene in se, provvisto di valore intrinseco. L'area da proteggere che possieda un valore ambientale in relazione all'uomo e un proprio valore naturalistico non è però più un bene isolato, un punto nel territorio, bensì l'elemento di un vasto sistema di aree protette che viene creandosi a sostegno dell'equilibrio ecologico globale e quindi a beneficio dell'intera comunità umana.

Scusi un inciso: ma questo vuol dire che le aree protette potrebbero diventare il supporto principale di tutela dell'ambiente?

Non forse il principale, né l'unico, poiché sono da considerare ad esempio le foreste Demaniali e Comunali fuori dei parchi con analoghe funzioni per circa 5 milioni di ettari: Oggi il sistema delle 445 aree protette esistenti occupa il 7% della superficie nazionale, ma la previsione del Ministero dell'Ambiente è di raddoppiarne l'estensione nei prossimi anni arrivando ad oltre 4 milioni di ettari.

Non c'è da temere che l'evoluzione in corso

di concetti e finalità delle aree protette sia poco compresa dal pubblico e dai suoi rappresentanti eletti?

Come tutte le novità, anche questa può suscitare perplessità e timori, che non dovrebbero però venire tanto dalla legge, quanto se mai dalla sua applicazione. Le tensioni fra gli Enti Consortili da un lato, gestori dei parchi regionali e titolari della programmazione e della gestione, e degli Enti locali dall'altro dovrebbero trovare una composizione della nuova legge quadro. Questo almeno nei propositi. Come? Garantendo una partecipazione non subalterna agli Enti locali, designati dalla Comunità del parco, formata dai presidenti delle regioni, delle provincie, dai Sindaci, e dalle Comunità montane comprese nel territorio protetto. Gli altri componenti del Consiglio direttivo sono scienziati, ambientalisti e rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura. Gli Enti Locali, destinatari di funzioni delegate, rimangono titolari di competenze e funzioni amministrative proprie, che devono raccordarsi ed integrarsi con quelle regionali e statali.

La tutela delle aree protette rientra così nella tutela dell'ambiente, compito affidato non solo alle regioni, ma nel suo complesso anche allo Stato. Si trovano quindi in gioco tanto lo Stato e le Regioni, quanto gli Enti locali, le Associazioni Ambientaliste, la Scienza e i rappresentanti dei Ministeri più direttamente interessati.

E' giusto pensare che così l'ente Parco secondo la nuova legge avrà più forza ed autonomia rispetto agli altri soggetti istituzionali?

Probabilmente sì. La preoccupazione degli Enti locali di essere sormontati od in parte spogliati del governo del territorio non ha, mi sembra, serie ragioni di esistere. L'equilibrato dosaggio delle diverse componenti, a rappresentare gli interessi statali e locali, è assicurato dall'organizzazione stessa



dell'Ente Parco, che diventa perciò non più qualcosa di a se stante neppure sotto l'aspetto strutturale, ma piuttosto un Ente "interlivellare", integrato nel tessuto sociale del territorio; un Ente in cui i vari organi sono chiamati, come invocato dalla Corte Costituzionale, ad una leale collaborazione.

Che cosa è da intendere con leale collaborazione?

La legge stabilisce al primo articolo che le finalità della conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturale vanno perseguite in "forma coordinata" tra i diversi livelli istituzionali. Alcune funzioni, competenze e "corresponsabilità" relative alle aree protette, in quanto riguardano principi e generali valori (come il paesaggio e la salute) si trovano condivise fra Stato, Regioni, ed Enti locali. Il ruolo operativo prevalente spetta al livello più adatto e vicino agli interessi da tutelare e non al livello gerarchicamente più elevato.

Ma come sarebbe possibile verificare che l'attività dell'Ente Parco si svolgesse in modo coordinato?

Lo si potrebbe accertare da come vengono predisposti e realizzati gli strumenti previsti dalla legge per il governo dell'area protetta, cioè il regolamento e il piano del parco. Il regolamento disciplina praticamente tutte le attività, da quelle economiche e turistiche a quelle di ricerca scientifica e occupazionali, ecc..

Lo scopo è la salvaguardia del territorio e dei beni di origine naturale ma anche, se di valore, di origine antropica cui esso dà ricetto: perciò il regolamento, ammettendo deroghe, stabilisce anche i divieti di attività e di interventi che potrebbero alterare o danneggiare gli ecosistemi terrestri (boschi, macchie, garighe, ecc.) e quello marino, i monumenti artistici o i relitti archeologici esistenti. Il piano introduce di fatto un principio di pianificazione territoriale su basi ecologiche, distinguendo vari gradi di protezione, quali riserve integrali, riserve generali orientate, aree di protezione, aree di promozione economica e sociale. Il piano vale come dichiarazione di pubblico generale interesse di urgenza e indifferibilità degli interventi in esso previsti, sostituendo ad ogni livello i precedenti strumenti di pianificazione, cioè i piani paesistici, territoriali e urbanistici. Opere ed impianti all'interno del parco sono soggetti al preventivo nulla osta dell'Ente parco, che ne verifica la conformità con le disposizioni del piano e del regolamento. Contro il nulla osta è ammesso ricorso, affidato in pratica alle

Associazioni Ambientaliste, con funzioni di pubblico ministero.

Vuol dire qualcosa di più sui criteri operativi che potrebbero essere adottati e sui divieti che la legge impone?

Certo, sperando di non complicare troppo il discorso. Le leggi istitutive di aree protette e parchi prescrivono la salvaguardia del territorio, dei beni di origine naturale, e delle utilità che ne derivano (per esempio difesa idrogeologica, equilibrio chimico dell'aria, costruzione del paesaggio), e, se di pregio, altresì dei beni prodotti dall'uomo. Ne ordinano preliminarmente la conservazione, nelle proprietà private e degli altri enti principalmente con il mezzo del vincolo; quindi la gestione e il restauro secondo criteri che devono essere stabiliti dall'Ente Parco per mezzo del regolamento di specifici progetti in sintonia con il piano del Parco: I divieti che la legge vuole per evitare alterazioni dell'assetto attuale delle componenti vegetali ed animali a causa di interventi incompatibili, a causa di introduzione di specie estranee o di disturbi alla nidificazione degli uccelli marini ed altro, mirano a non peggiorare la situazione e ad accrescere il grado di naturalità degli ecosistemi. Tuttavia possono essere consentiti prelievi faunistici e abbattimenti selettivi per ricomporre equilibri ecologici dissestati. Così come nel rispetto delle vigenti norme e consuetudini, vengono permessi il pascolo, la raccolta di funghi e di altri prodotti del sottobosco. Mentre, sempre a tutela dei sistemi ecologici, sono proibiti l'apertura di nuove cave e nuovi percorsi e il transito fuori strada dei veicoli motorizzati, ma non la costruzione di discariche di rifiuti.

Ho sentito dire che oltre al regolamento e al piano del parco è previsto anche un piano di carattere economico. E' vero?

Sì, ha fatto bene a ricordarmelo. Si tratta di un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività ecologicamente compatibili.

Elaborato dalla comunità del Parco, che è un organo politico, il piano, della durata di 4 anni, sottostà al parere vincolante del Consiglio direttivo e all'approvazione della Regione. Oltre che alla concessione di sovvenzione a privati ed enti locali il piano è rivolto a favorire numerose iniziative di valenza sociale (tra le quali i depuratori), culturale (come biblioteche e restauri) ed economica (come quelle artigianali e agro-silvo-pastorali), riservan-

LEGGETE E DIFFONDETE "LO SCOGLIO"



LIVORNO
Via N. Magri, 11
Tel. 0586/425627
Fax 0586/425627

**Grafiche
Garzelli**

MANIFESTI - DEPLIANTS - GIORNALI
CATALOGHI - OPUSCOLI
QUALSIASI SERVIZIO DI STAMPA

do interventi diretti a vantaggio dell'occupazione giovanile e del volontariato. L'obiettivo è logicamente lo sviluppo delle collettività residenti nel parco anche dal punto di vista economico-sociale.

Scusi, ma vorrei tornare un momento agli aspetti pratici. Perché un apparato così articolato avrà pur bisogno del suo braccio operativo. Cosa stabilisce la legge a riguardo?

Stabilisce che la vigilanza sulla gestione è esercitata dai Ministri dell'Ambiente e della Marina Mercantile, quest'ultimo per le aree marine. Mentre la sorveglianza viene affidata al Corpo Forestale dello Stato, il cui personale assume per questo compito la qualifica di guardia giurata. Le sanzioni, oltre che penali ed amministrative, possono anche essere civili e tra quanti hanno la facoltà di agire per il risarcimento del danno ambientale viene incluso dalla legge anche l'Ente Parco, previsto altresì di autotutela. Perciò nel caso di atti difformi dal regolamento, dal piano e dal nulla osta, l'Ente Parco può disporre la sospensione e ordinare il ripristino del bene alterato.

Prima parlando dei timori che la nascita del parco suscita, Lei ha accennato a quelli connessi con l'applicazione della legge. Può dirmi perché?

Neppure le cose migliori che l'uomo fa nascono impeccabili.

Ma per la conoscenza che ho dei principi e norme in materia penso che la legge 394, pur se perfettibile almeno per ciò che riguarda la proprietà di fondi e manufatti da tutelare, sia la prima in Italia a disporre una disciplina seria e corretta di gestione del territorio. La filosofia che ne è alla base e che io stesso ho inaugurato nel Veneto e in Trentino quasi mezzo secolo fa, è la sola che, ispirandosi all'ecologia, apre una via d'uscita ai problemi dell'equilibrio ambientale. Anche nelle nostre isole, dove la natura fornisce la "materia prima" che permette agli abitanti di vivere e prosperare e a ogni altra collettività di trarre beneficio dai servizi di un ambiente che perciò vale la pena di custodire, correggendone gli

scompensi e sottraendolo a manomissioni rovinose, pur se inconsapevoli.

Con tanto verde il comune cittadino non ha l'impressione di un dissesto ecologico, che invece l'esperto avverte.

Il dissesto c'è, eccome. Sulle condizioni attuali del bosco e delle macchie, che sono il pilastro dell'equilibrio biofisico dell'ambiente terrestre e che si trovano tutte lontane da un normale grado di efficienza, mi sono espresso di recente indicando anche le misure necessarie al loro restauro. Non mi sembra il caso di tornarci su. In teoria questa operazione di lena multidecennale potrebbe essere pensata anche senza il parco: ma chi se ne assumerebbe la cura e l'onere? Applicata debitamente, la nuova legge condurrebbe a risolvere questo problema. A patto però che, superate le opposizioni e raggiunto il consenso degli abitanti, l'attuazione della legge si compisse bene e senza gli ostacoli che hanno reso difficile la marcia dei parchi nazionali di più recente istituzione.

Ma c'è allora già qualche nuova esperienza di applicazione della legge?

Sì, quella del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, nato nel luglio 1993. L'Ente Parco ha tuttora un assetto precario in fatto di personale, di risorse finanziarie, di strumenti tecnici e operativi e deve destreggiarsi in mezzo a remore paralizzanti e ad incertezze burocratiche ed amministrative, sì da essere giudicato dal suo stesso presidente una realtà "virtuale", ancora non tangibile.

L'unica certezza dichiarata, nella coscienza delle alte finalità da perseguire, è di non disarmare, adoperandosi anzi con determinazione a vincere via via gli ostacoli che si frappongono al funzionamento del parco.

Questi problemi sono a suo avviso scoraggianti al punto da indurre alla rinuncia del Parco dell'Arcipelago Toscano?

Lei mi fa una domanda cui non sono io a poter rispondere. Ma ritengo che per prevenire difficoltà e lungaggini sia opportuno preparare, come del resto si sta facendo in sede regionale e locale con confronti di posizioni su importanti aspetti (parco marino, caccia, centri storici, aree urbanizzate ed extraurbane), la nascita dell'Ente Parco, definendo poi nel decreto istituzionale tempi, modalità e norme transitorie per impegnare sin dalla fase di gestione il Ministero dell'Ambiente. E nello stesso tempo pensando agli uomini giusti cui affidare il timone della nave. Con l'augurio di buona navigazione, se mai la nave sarà varata. □